

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 9 DEL 31 LUGLIO 2012

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

RELAZIONE TECNICA

CAPITOLO 1

LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1- Premesse

Preliminarmente è utile e necessario inquadrare ed approfondire gli elementi economici e sociali, demografici e di natura territoriale che incidono in maniera significativa sulla distribuzione delle merci al dettaglio e determinano i caratteri della rete distributiva comunale, con l'intento finale di tradurre in proposte concrete e in regole di azione il dettato del Decreto Legislativo 114/98 (detto "Bersani"), e dei provvedimenti di indirizzo in materia di commercio su aree pubbliche.

Numerosi sono gli elementi da tenere in considerazione in questa nuova fase di programmazione, che sostituisce le vecchie logiche basate essenzialmente sull'analisi della struttura economica del settore, e introduce un approccio in cui è il territorio nel suo complesso ad essere monitorato.

Lo sviluppo e la crescita della città e del suo territorio non possono più oggi essere visti per stralci, per segmenti, puntando ad ottimizzare un settore indipendentemente dalle azioni degli altri.

Il tessuto urbano letto e vissuto come organismo complessivo richiede una attenzione rinnovata e multidisciplinare.

L'obiettivo fondamentale nel ciclo di vita urbano, che riguarda il commercio, il turismo e le altre attività economiche e ricreative, è quello che Martina Franca possa incrementare con il tempo il proprio ruolo di riferimento simbolico per i residenti e per chi è di passaggio (per lavoro, per studio, per turismo, per motivi personali...), pianificando un'evoluzione non traumatica in cui ogni generazione possa sentirsi protagonista di una parte di città che si forma con lei.

Per poter tradurre questo grande obiettivo, per la parte non trascurabile di competenza del commercio, in atti concreti, occorre innanzi tutto prendere in esame e tenere in considerazione i vari elementi caratterizzanti questo rilevante settore economico.

Non vi è più un mercato da regolare, come nella superata impostazione dell'abrogata legge n. 426/71, ma il territorio quale ambiente da salvaguardare e come risorsa da valorizzare; si deve

pertanto perseguire un non facile equilibrio tra questi due aspetti, mutuamente rilevanti, che presentano anche momenti d'attrito.

A monte, ancora, sta il comportamento dei consumatori correlato alla mobilità, all'innovazione tecnologica e al classico trend dei redditi.

2- Quadro normativo: Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Il quadro normativo e regolamentare del commercio su aree pubbliche è radicalmente cambiato negli ultimi anni: dopo le rigide regole basate sull'equilibrio economico tra domanda e offerta, la situazione si è radicalmente trasformata.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina riguardante il settore commercio, noto come "Decreto Bersani", propone una nuova visione dell'argomento con finalità nuove e tramite la definizione di 6 tipologie d'attività commerciali.

Le nuove finalità sono contenute nel comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 114/98:

"3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

c) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari"

Sul tema, l'art. 2 dello stesso decreto ribadisce che:

"1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato."

Per quanto concerne la merceologia, nella previgente disciplina gli esercizi del commercio al dettaglio erano classificati secondo 14 tabelle merceologiche di base, oltre 5 sottocategorie della tabella XII (beni casa) e 7 sottocategorie della tabella XIV (altri beni). Con l'entrata in vigore del Decreto Bersani le tabelle sono state ridotte a due settori:

- alimentare;
- non alimentare.

Si passa pertanto da una matrice composta da 52 "caselle" operative (26 tabelle e sottotabelle e due dimensioni, sopra e sotto la soglia del nulla osta regionale) ad una matrice a sei caselle. Il processo di semplificazione, sotto questo punto di vista, si concentra nell'aspetto merceologico, a fronte di un aumento del numero di soglie dimensionali.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha apportato importanti novità nel commercio al dettaglio su aree pubbliche, in precedenza disciplinato dalla legge 112/91.

La semplificazione in tale comparto riguarda l'eliminazione delle tabelle merceologiche, sopra messa in evidenza, e la riduzione delle tipologie delle autorizzazioni dalle precedenti tre alle attuali due che abilitano rispettivamente al commercio:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. Competenze e ruoli sono stati delegati alle Regioni ed ai Comuni, anche a seguito delle difficoltà riscontrate dal 1991 nella gestione della Legge n. 112/91, che ne ha costituito per sette anni il quadro di riferimento. In questo periodo sono stati riscontrati, infatti, difficoltà nell'interpretazione delle norme, ad esempio, per quanto attiene alle fiere.

Affidare alle Regioni un ruolo eminentemente programmatico e regolamentare ed ai Comuni compiti esecutivi e di gestione appare in linea con gli indirizzi in materia di decentramento oggi perseguiti.

Alcuni elementi importanti ai fini dello studio devono essere evidenziati:

- è sancita la parità sia in termini di diritti sia di doveri degli operatori il commercio su aree pubbliche con gli operatori del commercio su aree private;
- devono essere salvaguardati i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati sulla base della previgente disciplina;
- è riconfermato che il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche e da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
- l'attività può svolgersi su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area, purché in forma itinerante;
- chi ha un'autorizzazione per posteggio, può anche svolgere il commercio in forma itinerante, nella sola regione di cui fa parte il Comune sede del posteggio medesimo;
- si applica la nuova segmentazione merceologica in due settori, alimentare ed extra, superando la precedente logica tabellare.

È opportuno porre l'accento, inoltre, che in tale disciplina rientra anche la somministrazione d'alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche (oltre a quelle su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte).

Su tale argomento alcuni giuristi hanno cercato di dirimere la confusione in atto tra vendita per asporto e la somministrazione: perché si abbia somministrazione occorre necessariamente che l'area sulla quale avviene il consumo sia appositamente attrezzata, mentre non ha valore ai fini della distinzione l'aspetto della preparazione del prodotto.

L'autorizzazione con posteggio è concessa dal Comune titolare del posteggio stesso. Nel commercio in forma itinerante, invece, l'autorizzazione è concessa dal Comune di residenza del richiedente (o dal Comune che ospita la sede, nel caso di società di persone, di capitale o cooperative).

Da notare un'interessante novità sulla quale occorre fare una precisazione: l'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, al 15 comma, stabilisce che *"al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere"*.

Questo può consentire ai Comuni di gestire in modo efficace ed efficiente le proprie aree pubbliche: in precedenza era consentito determinare le tipologie merceologiche dei posteggi solo per i prodotti alimentari.

Il commercio su aree pubbliche, dunque, deve essere considerato con pari dignità al commercio in sede fissa, ma dotato di caratteristiche peculiari che occorre sempre tenere in considerazione per poter sfruttare al meglio tale attività economica nella programmazione del territorio: può infatti fornire un servizio determinante in aree per altri versi disservite e costituire un importante elemento di attrazione in occasione di festività ed eventi particolari.

Deve, per concludere, essere utilizzato come un importante elemento nella pratica del marketing urbano, mettendo nel loro giusto confine gli elementi di natura puramente burocratica. Questo, però, deve essere praticato con molta attenzione: infatti, il commercio su aree pubbliche non può essere confinato a ruoli residuali e di scarso significato, sia che si tratti del singolo operatore che di una fiera o mercato.

Il Decreto Legislativo apporta indubbiamente una grande semplificazione nel settore; tuttavia gran parte degli effetti sono condizionati dai notevoli poteri delegati alle Regioni.

3- Il ruolo della Regione

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche le regioni dovevano:

- emanare le norme relative alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- determinare gli indirizzi in materia di orari (ora disciplinati dal D.L.6/7/2011, n.98 così come modificato dal D.L. 6/ 12/201 1, n. 201, comunemente detto Decreto Monti);
- stabilire i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive;
- stabilire le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

Come si vede, il ruolo regionale è sicuramente ampio e articolato, e i Comuni sono tenuti, nei tempi consentiti, ad approvare i regolamenti locali per dare attuazione alla nuova disciplina.

4- Le disposizioni della Regione Puglia

Per il commercio su aree pubbliche è stata approvata la Legge Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001.

E' prevista, a seguito di conferimento d'ampi poteri organizzatori ai Comuni, la redazione di un piano, accompagnato da eventuali regolamenti di Fiera o di mercato, infatti l'art. 13 riporta che:

"1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio d'ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'art. 28 del decreto, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e d'integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede/isso, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici, e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia d'ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi, di istituzione di posteggi fuori mercato;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione d'eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi d'operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 6, comma 7, lettera b), e produttori agricoli di cui alla legge 59/63;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l'individuazione d'aree aventi valore, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;

k) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate. ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto.

3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano c per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico - sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari.

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere o nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali sia obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

8. L'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato può avvenire solo all'interno del piano e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio."

A conferma dell'obbligatorietà della redazione del piano per il commercio su aree pubbliche, l'art. 22 dispone che:

"1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 13:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati di numero, di posteggi o trasferiti di luogo, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia;

d) non possono essere disposte nuove limitazioni al commercio informale itinerante.

2. Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 13, comma 1, senza che il Comune abbia

approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, anche per mezzo della nomina di un commissario ad acta'.

CAPITOLO 2

LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

1- Le strategie ed i vincoli

Le imprese della distribuzione, nel corso degli ultimi decenni, hanno spostato il baricentro della loro azione strategica. Nel momento in cui gli incrementi dei consumi erano particolarmente elevati (anni '60 e '70) l'attenzione è stata rivolta essenzialmente al prodotto, senza prestare eccessiva cura alla clientela.

Quando, negli anni '80, il trend di crescita dei consumi ha evidenziato i suoi limiti, l'attenzione è stata spostata verso il servizio e verso l'acquisizione della fedeltà di una clientela più preziosa che in passato. Ma già in quel periodo stavano emergendo le sollecitazioni di carattere ambientale, sulle quali si è sempre più concentrata l'attenzione.

La struttura dei vincoli e delle risorse disponibili in termini d'ambiente economico, contesto normativo, forma e caratteri del tessuto urbano, ha prodotto, quindi, nel corso degli anni una pressione in termini di 'razionalità ambientale', che ha profondamente influito sul processo di selezione delle varie forme distributive.

D'altro canto, le imprese commerciali hanno risposto alla pressione in vari modi; tramite l'adattamento, l'apprendimento attivo, o anche subendo passivamente il cambiamento in atto.

Le imprese tradizionali o gli esercizi di vicinato secondo la nuova declaratoria, che generalmente operano con esercizi di piccola dimensione ed a conduzione familiare, difficilmente utilizzano funzioni di gestione complesse e pregiate, come il marketing: quindi generalmente la suddivisione tra imprese attive e passive, rispetto alle sollecitazioni del mercato, corrisponde alla divisione tra imprese della media e grande distribuzione e imprese tradizionali.

Questo aspetto assume una rilevanza del tutto peculiare nell'ambito delle zone centrali della città. Di fatto, la gran maggioranza delle imprese ivi ubicate (questo è vero anche per Martina Franca) rientra abbondantemente nei 250 metri quadrati di vendita, che rappresentano, come noto, la soglia tra vicinato e medie strutture.

Un altro aspetto che vale la pena richiamare, trattando le imprese, riguarda l'elevato livello delle fusioni, incorporazioni e alleanze tuttora in corso, che pone al momento le insegne italiane in una posizione di debolezza.

L'arrivo di gruppi esteri in Italia rappresenta il primo fattore di cambiamento del settore commerciale.

Questo sia per il periodo trascorso che nei prossimi anni.

2- Le dinamiche evolutive dell'apparato distributivo italiano

Gli anni novanta s'impongono all'attenzione di chiunque tenti una lettura dei processi intervenuti nel comparto della distribuzione commerciale come un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni..

Sono questi gli anni che hanno apportato profonde modifiche al sistema economico produttivo, che ha avvicinato l'Italia all'Europa, grazie alle nuove regole in materia di scambi ed alla moneta unica.

Il processo d'ammodernamento del sistema distributivo ha prodotto, negli anni '80 e buona parte degli anni '90, anche una forte riduzione del numero delle unità di vendita, soprattutto nel settore alimentare. La razionalizzazione dell'offerta comporta sempre un aumento delle superfici medie degli esercizi nel settore alimentare: tale processo ha portato inevitabilmente all'espulsione dal mercato di piccole unità di vendita che solo in parte è stata recuperata attraverso l'ingresso d'esercizi della media e grande distribuzione. Tali nuove unità di vendita talvolta provengono dal piccolo dettaglio che, a seguito d'operazioni di ristrutturazione aziendale o ingresso in gruppi organizzati, affrontano il mercato con superfici medie più elevate.

CAPITOLO 3

ANALISI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO

1- Considerazioni finali

Questa ultima fase del lavoro è dedicata alle analisi conclusive e alle proposte che consentono le opportune decisioni e l'emanazione del piano per il commercio su aree pubbliche.

Adeguate gli atti amministrativi alla nuova situazione normativa creata con il D. Lgs. Bersani, la Legge Regionale, il D.Lgs. 59/2010 e il Decreto Monti, significa tracciare lo sviluppo in tale settore dei prossimi anni.

Uno sviluppo che deve ricercare una congruenza rispetto alla situazione esistente ed introdurre le necessarie innovazioni richieste dal nuovo impianto normativo.

Pare opportuno evidenziare alcuni elementi d'analisi facilmente desumibili dalle rilevazioni Istat nazionali.

A) Il numero degli esercizi al dettaglio è, da alcuni anni, in incremento nel Mezzogiorno e nella Puglia in particolare modo. Questo vuole significare che aumentano gli esercizi di vicinato: il trend nel Comune di Martina Franca è in linea con quello regionale.

B) Le analisi demografiche mettono in risalto il peso delle classi giovani della popolazione nel territorio. Il "consumatore medio" risulta, pertanto disponibile alla mobilità ed alla ricerca.

C) L'imponente dotazione di pubblici esercizi, e le dotazioni di ricettività alberghiere (vedi il fenomeno di crescita imponente dei Bed & Breakfast e delle Case sparse del "Villaggio In" e del "Rocò" nel Ns. Comune) è indice di una fortissima capacità d'attrazione. In tale processo è coinvolto l'intero sistema urbano.

Altri interventi importanti possono essere articolati tramite il commercio su aree pubbliche che, per tale finalità, devono essere articolate con la formula dei mercati o fiere tematiche quali antiquariato, artigianato locale, prodotti biologici, prodotti dell'agro-alimentare Martinese, sagre ed altro o fiere promozionali.

2- Il Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche ha sempre avuto una grandissima importanza nell'organizzazione della rete distributiva nelle città e nei centri abitati.

Il grande richiamo esercitato sui consumatori, soprattutto dai mercati e dalle fiere, non tende certo a diminuire di intensità, e richiede che il settore venga adeguatamente considerato. Negli anni passati, in effetti, alcuni avevano presagito un declino della loro funzione, a vantaggio dei nuovi formats di vendita a posto fisso, supermercati ed ipermercati in particolare: questo non solo non è avvenuto, ma appare difficile che possa verificarsi in un futuro a noi vicino, a condizione, chiaramente, che i comuni dedichino la dovuta attenzione al settore.

Gli aspetti di differenziazione rispetto alle altre formule di vendita che fanno del commercio su aree pubbliche un riferimento sicuro per gli acquisti delle famiglie, sono:

- una politica dei prezzi competitiva in quanto l'operatore commercia con una maggiore elasticità e con costi minori;
- ampia esposizione delle merci che costituiscono un'attrattiva particolare per i consumatori;
- massima coincidenza tra i tempi d'esposizione/vendita e i tempi d'affluenza dei consumatori.

Il commercio su aree pubbliche è sufficientemente rappresentato nel Comune di Martina Franca, ma dovrebbe essere potenziato nelle contrade e nei quartieri più densamente abitate, per assicurare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale anche nelle zone rurali, per consentire la possibilità di approvvigionamento anche al consumatore lontano dal centro abitato, ed evitare la necessità di mobilità, con conseguente aumento dei costi necessari per l'effettuazione di acquisti anche di prima necessità.

Il problema emergente del settore è l'adeguamento delle aree per il settore alimentare e non alimentare, risultando gli attuali siti del tutto inadeguati sotto l'aspetto igienico sanitario.

Per tale ragione è solo possibile ricostruire le fiere e i mercati esistenti, e i posteggi attualmente occupati sulle aree pubbliche, senza alcun riferimento ai presupposti giuridici che hanno legittimato l'istituzione degli stessi.

Allo stato attuale nel Comune di Martina Franca si svolgono i seguenti mercati e fiere:

A) MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

posteggi n. 420 , di cui n. occupati da spuntisti , distinto per merceologie .

B) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO (SETTORE ALIMENTARE)

Posteggi n. 30 , di cui n. 8 occupati da spuntisti;

C) MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO E DELLE PULCI:

Terza domenica d'ogni mese (oltre ad altre date variabili durante tutto l'anno)

Posteggi n. 170 massimo

A) FIERE (nel centro abitato):

- Fiera di San Martino: 11 novembre - Area Mercatale - circa 480 posteggi;
- Fiera della Candelora: 2 febbraio - Area Mercatale - circa 400 posteggi;
- Festa patronale di San Martino: prima decade di Luglio - circa 100 posteggi in Via Recupero, via Sant'Eligio - via Serranuda, - Piazza XX settembre, Centro Storico, Piazza Crispi, ecc.);

Fiere in occasione di altri festeggiamenti religiosi:

- Festa di San Francesco da Paola: Zona Paolotti, n. 17 posteggi;
- Festa della Madonna della Sanità: Via Sanità , n. 20 posteggi ;
- Festa di San Michele: Corso Messapica, n. 14 posteggi;
- Festa di Sant'Antonio (13 giugno): Piazza XX Settembre, n. 12 posteggi;
- Festa di Sant'Antonio dei SS. Medici: Via Rossini- Piazza M. Pagano, n. 30 posteggi;
- Festa di Cristo Spirante: Via Rossini - Piazza M. Pagano, n. 30 posteggi;
- Festa della Madonna del Carmelo: Via Bellini - Via Pergolesi - via Donizetti, n. 30 posteggi;
- Festa della Madonna Del Rosario: Piazza Plebiscito, n. 5 posteggi;
- Feste Religiose in altri rioni o contrade: massimo n. 10 posteggi.

MERCATI RIONALI GIORNALIERI

La scelta di istituire mercati rionali giornalieri deriva dalla constatazione che esistono zone non servite o in ogni caso scarsamente servite da utenze fisse al dettaglio, e la cui densità abitativa soprattutto nel periodo estivo è tale da motivare l'esigenza di un'erogazione del servizio di somministrazione di merci, per evitare la altrimenti necessaria mobilità della popolazione interessata.

La definizione dei giorni sarà concordata con le associazioni di categoria, nelle seguenti aree:

- Piazzetta all'incrocio Via Maria D'Enghien con Via Olindo Ruggieri: n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Via Gramsci e via F.lli Griffi: n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Area non ancora denominata lato Chiesa Divino Amore 1 n. 10 posteggi, settore alimentare e (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Contrada San Paolo: n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Contrada Specchia Tarantina: n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Contrada Capitolo: n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- Contrada Carpari : n. 10 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;

- Contrada Motolese: n. 3 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;
- C.da Montetullio - Piazza Lamberta: n. 20 posteggi massimo settore alimentare e merci varie (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori;

Salvo verifica tecnica d'Ufficio;

E, per le stesse motivazioni, l'istituzione dei seguenti mercati settimanali, da tenere nelle giornate che saranno stabilite in concertazione con le organizzazioni di categoria, a rotazione, nelle seguenti contrade:

- San Paolo - n. 30 posteggi massimo, alimentari e merci varie, esclusi carni e pesci, salvo verifica tecnica d'Ufficio;
- Specchia Tarantina ~ n. 15 posteggi, alimentari e merci varie, esclusi carni e pesci;
- Carpari - n. 10 posteggi alimentari e merci varie, esclusi carni e pesci;
- Motolese - n. 10 posteggi alimentari e merci varie, esclusi carni e pesci;
- Capitolo - n. 10 posteggi di merci varie e prodotti alimentari, esclusi carni e pesci.

Si segnala la possibilità, già sperimentata in altre realtà territoriali, del coinvolgimento di soggetti privati, tra i quali consorzi, società fra operatori commerciali, associazioni, ecc, nella gestione operativa delle aree per il commercio su aree pubbliche, destinate sia a mercati sia fiere.

Il coinvolgimento può:

- essere limitato alla gestione dei servizi tipo viabilità, presidio aree di accesso, parcheggi, ecc;
- essere esteso alla messa a disposizione di un'area per lo svolgimento dell'attività.

CAPITOLO 4

NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Comune di Martina Franca con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Titolo X Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 e del D.Lgs. n.59/2010, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità d'alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il commercio sul territorio comunale promuovendo, anche con successivi atti e provvedimenti, le attività in questo compatibili, quali fiere, fiere promozionali, mostre - mercato ed altre manifestazioni che coinvolgono gli operatori commerciali su aree pubbliche;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Le presenti norme e la Relazione Tecnica costituiscono il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il piano ha validità di quattro anni partendo dall'entrata in vigore e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, come disposto nell'art. 13, comma I della legge regionale, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

2. Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a. per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- c. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d. per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f. per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h. per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- i. per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- j. per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- k. per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- l. per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- m. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma I dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
- n. per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
- o. per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- p. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- q. per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;

- r. per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- s. per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
- t. per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
- u. per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- v. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- w. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- x. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- y. per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z. per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

3. Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
- in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche a società di persone e a società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. I titolari d'autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

4. Obblighi dell'operatore commerciale

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che ne legittimi lo svolgimento negli orari stabiliti dal seguente regolamento o da ordinanza del Sindaco.

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito d'atto di delega del titolare o documentazione idonea.

3. L'operatore commerciale:

- a. deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b. non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c. deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

4. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

6. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio complessivo occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In tal caso gli operatori autorizzati hanno l'obbligo di munirsi d'idoneo estintore antincendio.

7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite d'allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

9. Le merci devono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2,5 dal suolo.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. **Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo "A"**

1. L'autorizzazione denominata "TIPO A" per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:

- a. la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di un'autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che è già titolare di più concessioni di posteggio alla data d'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società di persone, di capitali regolarmente costituite cui sono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato;

5. Le autorizzazioni comunali e regionali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

6. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a seguito di bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze, nonché i termini di presentazione delle domande stesse.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi, ai fini della pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito della richiesta è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero in conformità alla graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b. maggiore anzianità d'iscrizione al REA per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ed in caso di parità sarà calcolata l'istanza del più anziano di età.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna graduatoria, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto al precedente numero 5, comma 4;

6. in esecuzione della graduatoria gli interessati saranno convocati con almeno 8 giorni di preavviso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio per la scelta del posteggio. A tali operazioni sarà assicurata la presenza di un agente da parte del Comando Polizia Municipale

7. Gli assegnatari del posteggio, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, all'ufficio medesimo, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto;

8. in caso di rinuncia o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni il posteggio sarà assegnato dall'ufficio scorrendo la graduatoria;

9. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi in ogni modo disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

10. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai prodotti tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

7. Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, È assegnazione di posteggio, denominate TIPO B, possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti nel Comune o, in caso di società di persone, di capitali o cooperative con sede legale nel Comune. Non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di tipo B allo stesso soggetto, persona fisica o Giuridica.

2. L'autorizzazione di tipo B ha validità in tutto il territorio nazionale ed abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, con le eventuali limitazioni previste da ciascun Comune per talune vie o aree e in determinati giorni ed orari;

- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

8. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "B"

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo come modificato dal D.Lgs. n. 59/2010;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale, l'autorizzazione di tipo B deve essere sempre concessa.

9. Reintestazione dell'autorizzazione di tipo A e B o subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo come modificato dal D.Lgs n.59/2010.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi precedenti 3, 4 e 5.

4. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

5. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, con esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

7. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio; la cessione deve essere fatta per tutti i giorni per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

10. Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare d'autorizzazione di tipo A, questi comunica entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

11. Posteggi fuori mercato

1. Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita:

a) per la frutta secca, caldarroste ed olive nelle seguenti località:

- Piazza XX Settembre (n. 2 posteggi);
- Via Vittorio Emanuele (n. 1 posteggio);
- Via Pergolesi - Chiesa del Carmine (n. 1 posteggio);
- Corso Italia angolo Viale della Libertà (n. 1 posteggio);
- Piazzale antistante Chiesa Madonna della Sanità (n. 1 posteggio);
- Viale della Libertà antistante la Chiesa della Santa Famiglia (n. 1 posteggio);
- Piazzetta antistante la Chiesa del Divino Amore (n. 1 posteggio),
- Piazzetta antistante Chiesa San Michele (n. 1 posteggio);
- Piazza Mario Pagano (n. 1 posteggio);
- San Paolo n. 1 posteggio;
- Capitolo n. 1 posteggio;
- Specchia Tarantina n. 1 posteggio;
- Motolese n. 1 posteggio;
- Carpari n. 1 posteggio.

Salvo verifica tecnica d'Ufficio

b) per la vendita di piante e fiori durante tutto l'anno nelle seguenti località:

- Piazzetta Cimitero n. 6 posteggi;
- Viale Toniolo n. 1 posteggio.

2. In occasione di particolari eventi culturali, religiosi e sportivi non costituisce variazione al presente regolamento l'individuazione di ulteriori posteggi fuori mercato temporanei riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a. fiori, ceri e lumini;
- b. frutta secca e dolci;
- c. giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d. bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e. bassa bigiotteria;
- f. caldarroste;
- g. articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- h. libri;

3. per la vendita di prodotti agricoli stagionali (angurie, meloni e pomodori) mediante automezzi attrezzati o strutture decorose che non impattano l'arredo urbano e che rispettino i criteri igienico sanitari imposti dalla legge e che, comunque, consentano di esporre la merce ad un minimo di 50 cm di altezza, si delega la Giunta comunale alla individuazione di siti idonei a tale scopo, nonché alla individuazione delle strutture, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

La giunta nella individuazione dei luoghi deve tenere conto principalmente delle aree già destinate per i mercati rionali giornalieri.

Salvo verifica tecnica d'Ufficio

4. La vendita di prodotti agricoli stagionali (meloni, angurie e pomodori), può essere svolta dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e, nel periodo che va dal 21 giugno al 30 settembre, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 o regolamentata da specifica ordinanza sindacale. Qualora venga effettuata la somministrazione, di nom1a, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

5. I posteggi fuori mercato temporanei e di prodotti agricoli stagionali possono essere concessi ai titolari d'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per un periodo non superiore ai 60 giorni, prorogabili massimo di ulteriori trenta, ed ai produttori agricoli diretti per un periodo non superiore a centottanta giorni nell'anno solare. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande, previa istruttoria dalla P.M. ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli.

6. il comando di P.M. provvede, dando comunicazione all'ufficio commercio, alla collocazione e al dimensionamento dei posteggi fuori mercato tenendo conto di non arrecare intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e delle norme igienico-sanitarie. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere diversamente collocati.

7. Potranno essere concessi posteggi temporanei per la somministrazione di alimenti e bevande nei pressi dell'area adibita a Luna Park. in occasione di festività, o per altri motivi di attrazione, sentite nei termini indicati dall'ufficio, le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori.

8. I posteggi fuori mercato permanenti possono essere concessi per un periodo non superiore a 10 anni. Le concessioni sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- 1. anzianità di presenza effettiva

2. maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

3. soggetti portatori di handicap;

4. ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. Le istanze per la concessione del posteggio fuori mercato possono essere presentate in qualunque momento.

12. Commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' in ogni caso vietato la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare d'autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora, Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 200 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e nel raggio di 100 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, monumenti, edifici pubblici e, comunque in tutte le situazioni in contrasto con il codice della strada.

4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa.

5. Il Dirigente dell'ufficio attività produttive, su conforme parere del Comando Polizia Urbana, può vietare per motivi di viabilità e traffico il commercio itinerante su vie e piazze cittadine, anche per il rispetto e la tutela dell'area del centro storico.

13. I mercati e le fiere

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Il mercato giornaliero, il mercato settimanale e le fiere sono disciplinati dai regolamenti riportati nel successivo capitolo 5.

3. Gli orari di vendita nei mercati e nelle fiere, qualora non determinati nei regolamenti, sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

4 La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

14. Fiere o mercati promozionali

1. Per Fiera o mercato promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare le aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative d'operatori su aree pubbliche.

3. Il Comune ha facoltà di indire, in via sperimentale, fiere promozionali, sentite, nei termini indicati dall'ufficio, le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti), scambisti e commercianti occasionali.

5. La fiera o il mercato promozionale è gestito dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.

6. L'ufficio attività produttive rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera o del mercato promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera o il mercato promozionale;

- anzianità d'iscrizione nel registro delle Imprese;

- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda, o alla data di arrivo, se presentata personalmente al protocollo comunale.

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 30 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera o del mercato promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso d'esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate e i criteri di priorità di assegnazione del posteggio di cui si terrà conto saranno:

1. ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda o alla data di arrivo, se presentata personalmente al protocollo comunale;

2. anzianità d'iscrizione nel registro delle Imprese.

8. Gli orari di vendita nelle fiere o dei mercati promozionali sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a temperare lo svolgimento delle fiere o mercati promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

10. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione all'azienda di promozione turistica pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative d'operatori su aree pubbliche, associazioni culturali o di promozione turistica.

11. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori.

12. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, e la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata. Qualora talune attività di vendita o somministrazione siano affidate dai promotori a soggetti terzi, questi devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative.

15. Concessione del posteggio e tassa relativa alla Occupazione di suolo pubblico

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità di dieci anni. Essa non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa d'occupazione spazi ed aree pubbliche.

16. Produttori agricoli

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

4. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

17. Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.

5. Il Comune, decorso il termine per l' inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, dalla data d'affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

9. Sulla base della graduatoria il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio del Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera, gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio, secondo l'ordine di graduatoria, per la

scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. A tali operazioni sarà assicurata la presenza di un agente da parte del Comando Polizia Municipale

11. La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea, di cui al successivo comma 4 dell'art. 18, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

18. Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio del Comune sulla

base di una graduatoria annuale degli spuntisti. L'assegnazione del posteggio sarà fatta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;

- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. La graduatoria di cui al precedente punto 1, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e comunicate alle associazioni di categoria;

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro

inizio, è effettuata dal personale di vigilanza, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

- soggetti portatori di handicap.

19. Registrazione e computo delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 4 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

20. Migliorie e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato

3. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

4. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

21. Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

- a. il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b. il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di dare comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c. l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d. l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e. l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 50,00 euro a 500,00 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/1 1/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni;

10. I proventi incamerati per sanzioni amministrative sul commercio saranno riutilizzati per iniziative e servizi per la promozione del commercio stesso.

22. Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata:

- a. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo, così come modificato dal D.Lgs. 11.59/2010.
- b. nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c. nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d. nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate

prima che il comune inizi le procedure del successivo punto 2. Nel caso di giustifiche successive le stesse non saranno ritenute valide. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di dieci giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

23. Art. 12. comma 8 della Legge Regionale

Nel mercato settimanale del Mercoledì e in quello del sabato, vengono individuati n. 4 ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPITOLO 5

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE

TITOLO I

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE REGIONALE

ART. 1

(DEFINIZIONE DEL MERCATO)

1. I Mercati, così come elencati al precedente art. 13 comma 2 del Capitolo 4, sono aree appartenenti al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati posteggi attrezzati e non a 'posto fisso' che vengono dati in concessione decennale od operatori commerciale con provvedimenti autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico per esercitarvi la vendita al minuto dei prodotti del settore alimentare.

- I posteggi riservati agli operatori sono stati precisati innanzi, e vengono identificati secondo le planimetrie e tavole allegate, nelle quali è indicata la categoria merceologica per la quale è consentita la vendita.

ART. 2

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni dei posteggi presso i Mercati agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui ai precedenti Art. 5 e 6 del Capitolo 4 .
2. Le concessioni dei posteggi presso il Mercato ai produttori agricoli sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui al precedente art. 16 del Capitolo 4.
3. Nel trasferimento degli operatori commerciali che esercitano nelle aree mercatali si tiene conto di quanto disposto dalla vigente normativa. Ove necessario potranno essere stabiliti, con provvedimento di Giunta Comunale, eventuali criteri sussidiari.

ART. 3

(GESTIONE DEL MERCATO)

1. Le aree di proprietà comunali sono mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti;
3. Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni degli operatori concessionari o di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.
4. Nel caso di cui al precedente comma 7, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

ART. 4

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL POSTEGGIO)

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato è fatto obbligo di:
 - occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del Mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti,

collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

3. I Rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio.

Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 5

(RESPONSABILITÀ)

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.

2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

ART. 6

(ORARI)

1. I giorni di apertura del Mercato giornaliero, così come gli orari di vendita verranno determinati con provvedimento del Sindaco.

ART. 7

(DIVIETO DI ACCESSO AGLI AUTOMEZZI)

1. All'interno dell'area mercatale, durante le ore di attività, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci, ad esclusione dei mezzi per la pulizia dell'area appartenenti al Servizio Igiene Urbana. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.

2. Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

ART. 8

(ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.

ART. 9

(DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso il Mercato decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- nel caso di mancata apertura dell'attività di vendita al pubblico nei giorni lavorativi e nel rispetto dell'Orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di 30 giorni lavorativi all'anno) che devono essere giustificate mediante la presentazione agli uffici competenti di relativa documentazione. In mancanza si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale.

ART. 10

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEL CASO DI DECADENZA o REVOCA)

1. In caso di decadenza O revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.

2. Scaduto il termine assegnato, Ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, sarà disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

ART. 11

(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli Operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 12

(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio.

ART. 13

(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

TITOLO II

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 14

(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Il mercato settimanale si svolge il mercoledì, nel quartiere Sant'Eligio e vie limitrofe per la vendita di prodotti del settore alimentare e non; il sabato in Piazza D'Angiò (area prospiciente il centro servizi) per prodotti del settore alimentari;

2. Le planimetrie allegate riportano il numero, settore merceologico, collocazione e dimensioni dei posteggi.

3. Qualora le fiere annuali dovessero ricadere di mercoledì il mercato deve essere anticipato alla Domenica precedente, se di sabato il mercato deve essere anticipato al giorno precedente.

Art. 15

(ORARIO DEL MERCATO)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina dalle ore 13,30, alle ore 14,30 l'area deve essere lasciata libera.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia alle ore 6,30 e termina non Oltre le ore 8,00. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite. Se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 16

(SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2,5 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso, per quanto possibile, ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 17

(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato. fatti salvi i mezzi di emergenza. E'. inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, se debitamente autorizzati e a condizione lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In tal caso gli operatori autorizzati hanno l'obbligo di munirsi di idoneo estintore antincendio.

ART. 18

(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio sviluppo economico e commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 19

(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 20

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui ai precedenti art. 5 e 6 del Capitolo 4.

ART. 21

(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione e effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 e all'art. 12 ultimo comma della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

ART. 22

(MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente numero 6 del Capitolo 4.
5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 23

(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 24

(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate prima che il comune inizi le procedure di cui al precedente comma 2, punto 23, del Capitolo 4 . Nel caso di giustifiche successive le stesse non saranno ritenute valide. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca.

ART. 25

(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART. 26

(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 27

(SUBINGRESSO)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

TITOLO III

REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART. 28

(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Nel territorio del Comune si svolgono le fiere indicate nella relazione tecnica, e di cui alle allegate planimetrie, con indicazione del numero di posteggi e delle tipologie di prodotti.

La Polizia Municipale, tenendo conto del regolare svolgimento di tutte le particolari iniziative di volta in volta programmate nelle aree di riferimento in occasione delle fiere e delle festività, provvede alla esatta collocazione dei posteggi.

2. Nelle fiere è consentita la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 29

(ORARIO DELLE FIERE)

1. I giorni di svolgimento e l'orario delle fiere sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 30

(SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2,5 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, tenaglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 31

(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree della fiera, se regolarmente autorizzati e purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In tale caso gli operatori autorizzati hanno l'obbligo di munirsi di idoneo estintore antincendio.

ART. 32

(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

ART. 33

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Coloro che intendono partecipare alla fiera devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.
 2. Alla fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale, i produttori agricoli e i commercianti di prodotti tipici o dell'aligianato locale (art. 12 , comma 8 della legge regionale).
 3. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.
 4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

5. Il Comune, redige distinta graduatoria per il settore dei Cappottari Martinesi ai quali è destinata apposita area così come nella tradizione;

6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione 10 giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

8. Sulla base della graduatoria il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3.

9. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3, sono convocati dall'ufficio sviluppo economico e commercio, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. A tali operazioni sarà assicurata la presenza di un agente da parte del Comando Polizia Municipale.

ART. 34

(ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più essere ammessi alla fiera e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap.

ART. 35

(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per il giorno di svolgimento della stessa.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 36

(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART. 37

(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nella fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

TITOLO IV

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE PULCI

ART. 38

(TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato, delle pulci, dello scambio e degli hobbisti da tenersi la terza domenica di ogni mese;

2. L'iniziativa in questione è una manifestazione finalizzata alla esposizione e/o vendita su area pubblica di mobili e oggetti di antiquariato, produzioni artigianali, oggettistica da collezione e creazioni di pittura, scultura, grafica nonché, oggetti usati, quali anche libri, francobolli, monete, quadri e simili, mobili e oggetti nuovi se specifici del settore arte e/o antiquariato;

3. La merce esposta e posta in vendita deve essere coerente con le finalità dell'evento;

4. Sono esclusi gli oggetti in metallo prezioso, le armi e ogni altro oggetto pericoloso, gli oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e i prodotti di vestiario, confezioni e scarpe, anche se usati;

5. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, anche se parzialmente ristrutturati in epoca più recente.

ART. 39

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata al Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio e AA.PP. del Comune dal 1 al 31 ottobre di ogni anno, ad eccezione delle edizioni relative al corrente anno, per la quale il termine di accoglimento delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è quella del timbro postale della raccomandata;

3. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione:

- a. gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b. i commercianti in area privata(antiquari);
- c. i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori";
- d. i creatori artistici per le opere di pittura, scultura, grafica di cui all'art. 4, lett. h), del D. Lgs. n. 114/1998;
- e. hobbisti, collezionisti e scambisti purché trattino oggetti e prodotti attinenti la manifestazione;
- f. i commercianti occasionali.

4. I requisiti richiesti per la partecipazione al mercato e gli eventuali titoli di priorità, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed essere documentati con idonea certificazione. I soggetti di cui alla lettera e) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio;

5. Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione attestante i requisiti per la partecipazione alla manifestazione oppure relativa autocertificazione, eseguita a norma di legge;

6. Nella domanda l'interessato ha l'obbligo di indicare specificatamente e nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche della merce e degli articoli che intende porre in vendita o in esposizione da scambiare e la presumibile dimensione del posteggio occorrente;

7. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;

8. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione;

9. Le domande di partecipazione al mercato per la vendita di prodotti o per l'esposizione di quelli da scambiare diversi da quelli di cui al presente regolamento non saranno accolte. A tal fine il Settore Sviluppo Economico - Servizio Commercio e Attività Produttive effettua una insindacabile valutazione preliminare di ammissibilità delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione del posteggio per accertare la corrispondenza della tipologia della merce indicata dagli operatori nella domanda di partecipazione alle tipologie ammesse e la compatibilità e la coerenza della stessa, anche sotto il profilo qualitativo, alle finalità del mercato;

10. La concessione del posteggio è subordinata alla disponibilità di spazi nel settore corrispondente.

ART. 40

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E GRADUATORIA)

1. Per ciascun posteggio è rilasciata apposita concessione con validità annuale. La concessione contiene l'indicazione del concessionario, l'indicazione del posteggio concesso, la scadenza, i generi merceologici autorizzati;

2. Il numero delle presenze sarà attestato dall'organo comunale competente. La mancata presenza sarà in ogni caso ritenuta ingiustificata ai fini dell'assegnazione del punteggio;

3. Il Comune, almeno 14 giorni prima della data fissata per l'inizio della prima manifestazione, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno, pubblica apposita graduatorie distinte per categorie di operatori;

4. Per gli operatori del commercio su aree pubbliche e su aree private, si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- anzianità di frequenza a precedenti manifestazioni della Fiera Mercato dell'antiquariato nel comune di Martina Franca;
- anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese;
- anzianità di iscrizione nel REA (ex registro ditte).

5. Per gli artigiani si terrà conto dell'anzianità di presenza alla Fiera Mercato e dell'anzianità di iscrizione nell'albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio;

6. Per gli scambisti, hobbisti, collezionisti, artisti e commercianti occasionali, la graduatoria sarà redatta, nell'ordine, secondo le seguenti priorità:

- anzianità di partecipazione alla Fiera Mercato;
- maggiore età del richiedente;

7. Le graduatorie sono affisse, per quindici giorni, all'albo pretorio. Entro i quindici giorni di affissione devono pervenire eventuali osservazioni da parte degli interessati;

8. Nell'ambito della Fiera Mercato ciascun operatore, può essere assegnatario al massimo di un solo posteggio;

9. I posteggi lasciati liberi da parte degli aventi diritto che risultano assenti vengono assegnati esclusivamente agli operatori rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi;

10. Definita la graduatoria gli operatori vengono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio. Gli operatori devono intervenire personalmente o tramite proprio rappresentante munito di delega scritta;

11. Dopo aver assegnato il posteggio agli operatori presenti alla riunione, se sussiste il caso, si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi rimanenti agli eventuali operatori in graduatoria che non si siano presentati;

12. In caso di posteggi non assegnati, saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

ART. 41

(AREA E STRUTTURA DELLA FIERA MERCATO)

1. Nel periodo prenatalizio e in occasione del mese di Agosto potranno essere realizzate edizioni straordinarie aggiuntive della Fiera Mercato dell'Antiquariato, inoltre negli altri periodi dell'anno potranno essere realizzate altre edizioni straordinarie e aggiuntive nel centro storico;
2. In caso di eccezionale indisponibilità della sede abituale o per altro grave motivo la Fiera Mercato può essere soppressa, ovvero spostata in altra sede o ad altra data, con provvedimento del Settore competente. Il provvedimento è comunicato ai concessionari o pubblicato almeno 10 giorni prima della data originariamente prevista, salvo causa di forza maggiore;
3. Qualora a causa di forza maggiore (cantieri, manifestazioni ecc.) l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi saranno, nel limite del possibile, assegnati posteggi sostitutivi;
4. L'area comprende complessivamente 170 posteggi suddivisi in quattro settori specializzati, di seguito descritti:
 - A. Commercio: 45 posteggi delle dimensioni di mt. 6 X 3;
 - B. Artigianato: 30 posteggi delle dimensioni di mt. 6 x 3;
 - C. Collezionismo: 75 posteggi delle dimensioni di mt. 6 x 3;
 - D. Attività artistiche: 20 posteggi delle dimensioni di mt. 6 X 4;
5. In particolare i settori sono riservati alle seguenti categorie:

settore A): Commercio. Operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e su aree private (antiquari);

settore B): Artigianato. Artigiani iscritti all'Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio per l'esposizione e vendita di oggetti d'arredamento e oggettistica da collezione di propria produzione e restauratori;

settore C): Collezionismo. Hobbisti, scambisti e collezionisti per la sola esposizione e/o scambio di merci delle proprie collezioni (francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso, ecc.);

settore D): Attività artistiche. Creatori artistici per l'esposizione e/o vendita delle proprie opere di pittura, scultura, grafica o opere del proprio ingegno.
6. L'individuazione degli spazi espositivi e dei relativi posteggi risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

ART. 42

(ORARI)

1. l'attività di vendita e/o esposizione è consentita soltanto nell'ambito della Fiera Mercato e negli orari di svolgimento della medesima, stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

ART. 43

(OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni di posteggio nell'ambito della Fiera Mercato, sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme in relazione alla dimensione del posteggio assegnato.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La superficie utilizzata non può eccedere lo spazio concesso. Su richiesta dell'interessato, nel caso in cui sia motivata dall'utilizzo di moderne "unità mobili" di vendita, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio può autorizzare, laddove è possibile, una superficie unitaria di posteggio anche superiore a quella prevista:
4. Il posteggio non può rimanere incustodito.
5. La concessione del posteggio è personale e lo stesso non può essere ceduto né diviso con altri commercianti.
6. E' fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e in ogni caso di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti conferendoli negli appositi cassonetti.
7. Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.
8. E' vietata la vendita mediante illustrazione della merce, battitori, ecc..
9. E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
10. E' vietata il commercio in forma itinerante all'interno dell'area della Fiera Mercato.
11. E' vietato compiere atti o tenere atteggiamenti che costituiranno turbativa al regolare svolgimento della Fiera Mercato.
12. Se i generi commercializzati comportano il possesso di particolari autorizzazioni o l'esecuzione di qualsiasi altro obbligo, l'espositore ha il dovere di ottemperare a tali adempimenti.
13. Restano fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di natura fiscale, per le quali l'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
14. Gli assegnatari che commerciano cose usate e vecchie sono soggetti alle disposizioni di cui agli art. 126 e 128 del T.U.L.P.S. e 247 del relativo regolamento d'esecuzione.
15. Tutti i partecipanti alla Fiera Mercato dell'Antiquariato sono tenuti all'osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti.

ART. 44

(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

ART. 45

(VIGILANZA E PREVENZIONE)

1. La vigilanza della fiera mercato in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia è esercitata dal personale di Polizia Municipale, funzionalmente assegnato al servizio annonario e dagli altri operatori abilitati.

ART. 46

(OGGETTI ESPOSTI E/O VENDUTI. GARANZIA)

1. L' espositore si assume ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, inerente gli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o per eventuali danni e/o furti subiti.
2. E' fatto obbligo di esporre il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile.
3. L'espositore di oggetti di antiquariato è obbligato, a richiesta dell'acquirente, di rilasciare un certificato di garanzia della merce posta in vendita.
4. Le riproduzioni moderne in stile devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "riproduzione moderna in stile".
5. Le cose non di antiquariato o per le quali non sia possibile rilasciare un certificato di garanzia della merce esposta devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "merce non di antiquariato".

ART. 47

(REVOCA E DECADENZA)

1. L' assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti:
 - reiterata infrazione nell'arco dell'anno alle norme del presente regolamento;
 - reiterata violazione dell'obbligo di vendita di prodotti corrispondenti a quelli autorizzati;
 - sub 4 concessione, anche parziale, a terzi del posteggio assegnato;
 - danneggiamento dell'area sede del mercato, fermo il risarcimento integrale dei danni;
 - perdita di uno o più requisiti previsti per l'ottenimento e l'esercizio della concessione.
2. Nel caso di assenza ingiustificata da almeno quattro edizioni nel corso di un anno solare gli espositori saranno dichiarati decaduti dalla concessione del posteggio.

ART. 48

(SANZIONI)

1. De infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, ferme le fattispecie previste e sanzionate dalla legge, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98 e dall'art. 24 della L.R. 18/01.
2. Alle violazioni delle norme del presente regolamento non previste da altra normativa consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

ART. 49

(ALTRE DISPOSIZIONI)

1. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Fiera mercato è disciplinata dal D. lgs. 114/98, dalla L.R. 18/2001, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 50

(AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.
3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

Art. 51

(ATTIVITA' STAGIONALI)

1. Sono attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato non superiore ai 6 mesi per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. Al fine di soddisfare particolari esigenze commerciali che si possono verificare nei periodi di cui al precedente punto 1., quali la vendita di meloni ed angurie, pomodori, è possibile concedere autorizzazioni stagionali, aventi una durata non superiore a 60 giorni complessivi ai richiedenti muniti di autorizzazione di tipologia B e 180 giorni per i produttori agricoli diretti;

3. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente punto 2 sarà effettuata, nell'ordine, secondo le seguenti priorità:

- a. anzianità di partecipazione alle vendite stagionali;
- b. minor numero di frequenze ai mercati settimanali;
- c. maggiore anzianità di iscrizione al registro REA;
- d. ordine cronologico di presentazione della domanda;

Art. 52

(DIVIETO DI PUBBLICITA')

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, nonché nel commercio itinerante, sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo a mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo;
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi, nonché importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 53

(COMMERCIO DI ANIMALI VIVI)

1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nella stessa area in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad essa contigua. Esso deve essere esercitato, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali, sulle aree che di volta in volta saranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

ART. 54

(GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi
2. Per la valorizzazione e la rimozione di fiere e mercati specializzati o aventi articolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

ART. 55

(NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Nei termini previsti dall'art. 11 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dalla stessa.

ART. 56

(ATTIVITA' PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio.

2. L'attività di vigilanza dei mercati e delle fiere è affidata alla Polizia Municipale.

ART. 57

(NORMA TRAS1TOR1A)

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico e nei limiti del 5% del totale dei posteggi, a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale. I posteggi sono assegnati secondo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza;
- b. maggiore grado di invalidità (per i portatori di handicap;
- c. maggiore anzianità di iscrizione al registro REA.

Art.58

(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.

2. Il presente Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche entra in vigore alla data di esecuzione della delibera del Consiglio Comunale che approva il medesimo. Copia del Regolamento dovrà essere disponibile alla libera visione presso il Settore Sviluppo Economico e Commercio e presso il Comando la Polizia Municipale.-